



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 12/02/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2014, n. 3

Art. 39 della L.R. n. 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2014”.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, come confermata dal dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione e Sanitaria, riferisce quanto segue:

Visti:

l'art. 39 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013 che dispone:

- “la Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali.” (comma 4);

- “Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.” (comma 7)

l'art. 12 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni con L.n. 221/2012, in materia di fascicolo sanitario elettronico;

l'art. 13 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni con L.n. 221/2012, in materia di dematerializzazione della ricetta medica del SSR;

l'art. 13 del D.L. 21/6/2013 n. 69, convertito con modificazioni con L.n. 9 in materia di Governance dell'Agenda digitale Italiana

l'art. 50 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 convertito, con modificazioni, in L.n. 326 del 24/11/2003, relativo al progetto Tessera Sanitaria - Monitoraggio della Spesa Sanitaria ed i relativi decreti attuativi;

il D.P.C.M 26/3/2008 relativo alle modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei singoli medici del SSN;

il D.M 02/11/2011 che norma la dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

l'art. 3 della Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 che prevede che il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento a carico dello Stato;

il D.M. 21/7/2011 “Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del sistema presso

le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento”.

il D.M. n. 135 del 8/7/2010 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal D.M. n. 380 del 27/10/2000”;

il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”;

il D.M. del 31/7/2007 e successive modifiche ed integrazioni “Istituzione del Flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto”;

il D.M. del 4/2/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero”;

il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;

il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali”; il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”;

il D.M. del 15/10/2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”;

il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”;

il D.M. n.349 del 16/7/2001 “Regolamento recante: Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni”;

il D.M. del 21/12/2007 “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;

il D.M. del 6/6/2012 “Istituzione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli hospice”;

il D.M. 11/12/2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità”;

il D.M. del 05/12/2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie”

il D.M. del 16/02/2001 “Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario” (G.U. n. 90 del 18/04/2001);

i regolamenti UE 1408/71 e 574/72 in materia di accesso alle prestazioni per i cittadini iscritti ad un servizio sanitario o cassa di uno dei paesi dell’UE;

l’Accordo interregionale per la compensazione della Mobilità sanitaria (ultima versione vigente);

Accordo Stato Regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”(Rep. Atti n. 225/CSR del 20/12/2012);

la L.R. n. 16/2011 in materia di “Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri”, che istituisce il sistema integrato di sanità elettronica della Regione Puglia, al fine di garantire al fine di garantire la sostenibilità e controllo della spesa, l’efficienza del sistema sanitario regionale, la continuità assistenziale attraverso la condivisione delle informazioni, la qualità e prevenzione del rischio clinico, la partecipazione del cittadino e la semplificazione degli accessi e della fruizione dei servizi socio-sanitari.

Premesso che:

- con DGR n. 1397/2011 è stato approvato il “Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2011-2013”, in attuazione dell’art. 9 della suddetta Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 23/12/2005, n.266, del 28/10/2010;

- il documento “Linee Guida sulle modalità di rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa”, come da Intesa Stato-Regioni del 28/10/2010 definisce il monitoraggio ex post ed ex ante delle prestazioni specialistiche, il monitoraggio dei ricoveri ospedalieri ed il monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione;

- con DGR n. 2701/2011 è stato istituito il flusso informativo per il monitoraggio regionale ex ante dei tempi di attesa;
- con DGR n. 317/2011 è stata approvata la mappa dei flussi informativi della Regione Puglia, contenente il quadro sinottico degli obblighi informativi vigenti;
- con DGR n. 889/2012, n. 888/2012, n. 887/2012, n. 1773/2012, n. 1179/2012, n. 1668/2012 e n. 1669/2012 sono stati approvati gli schemi di accordo contrattuale con le strutture private per l'erogazione di prestazioni sanitarie;
- con DGR n. 240/2013 sono state disposte le modalità attuative per la dematerializzazione della ricetta medica in Regione Puglia;
- con DGR n. 987 del 21/05/2013 è stato recepito l'Accordo Stato Regioni "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome";

Considerato che:

- la garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti i flussi informativi nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ai sensi della L.R. n. 4/2003 art. 32, come richiamato nell'allegato 1.1 della DGR n. 2341/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la stessa DGR n. 2341/2011 ha rinviato a successivo provvedimento della Giunta la determinazione annuale degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR e la relativa metodologia di valutazione;
- ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita dell'accreditamento, ovvero dell'autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell'inadempimento;
- la trasmissione dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale rientra tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni il 25 marzo 2005;
- l'eventuale mancato rispetto degli obblighi informativi da parte delle strutture pubbliche e private accreditate, può determinare dichiarazione di "inadempienza" della Regione da parte dei Ministeri competenti, con conseguenti penalizzazioni finanziarie, come previsto dalla citata Intesa;
- l'invio di flussi informativi costantemente aggiornati consente alle strutture preposte alla programmazione sanitaria sia a livello aziendale sia a livello regionale di disporre della necessaria conoscenza dei livelli di assistenza erogati per orientare le scelte di governo del SSR;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- approvare il documento "Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2014", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di provvedere, nel corso del 2014, con propri atti dirigenziali all'eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi;
- autorizzare il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria a fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
- disporre che le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato;
- disporre che le strutture private accreditate (compresi gli IRCCS privati e gli Enti Ecclesiastici) e il personale in regime di convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze riportate nel documento allegato;

- stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli IRCCS pubblici e privati e gli Enti Ecclesiastici sono tenuti al tempestivo allineamento delle anagrafi del sistema informativo sanitario regionale con le banche dati del Sistema Tessera Sanitaria ed alla verifica della copertura e della qualità dei dati mediante i cruscotti di monitoraggio resi disponibili dal Sistema TS;
- dare atto che, oltre alle scadenze riportate nel documento allegato, sono confermati i termini per l'invio diretto degli ulteriori flussi informativi alle Amministrazioni Centrali ai sensi della normativa nazionale vigente (flussi NSIS, Sistema TS, ISTAT, ecc.);
- rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi per l'anno 2014 attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di incompleto o ritardato invio dei dati, fatta salva l'automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata negli schemi di contratto approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;
- dare atto che, così come previsto negli schemi di accordo contrattuale approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, la reiterata violazione delle prescrizioni in materia di obblighi informativi da parte delle strutture private accreditate dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

#### SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. approvare il documento "Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2014", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di provvedere, nel corso del

2014, con propri atti dirigenziali all'eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi;

3. autorizzare il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria a fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;

4. disporre che le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato;

5. disporre che le strutture private accreditate (compresi gli IRCCS privati e gli Enti Ecclesiastici) e il personale in regime di convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze riportate nel documento allegato;

6. stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli IRCCS pubblici e privati e gli Enti Ecclesiastici sono tenuti al tempestivo allineamento delle anagrafi del sistema informativo sanitario regionale con le banche dati del Sistema Tessera Sanitaria ed alla verifica della copertura e della qualità dei dati mediante i cruscotti di monitoraggio resi disponibili dal Sistema TS;

7. dare atto che, oltre alle scadenze riportate nel documento allegato, sono confermati i termini per l'invio diretto degli ulteriori flussi informativi alle Amministrazioni Centrali ai sensi della normativa nazionale vigente (flussi NSIS, Sistema TS, ISTAT, ecc.);

8. rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi per l'anno 2014 attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di incompleto o ritardato invio dei dati, fatta salva l'automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata negli schemi di contratto approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;

9. dare atto che, così come previsto negli schemi di accordo contrattuale approvati con deliberazioni della Giunta Regionale, la reiterata violazione delle prescrizioni in materia di obblighi informativi da parte delle strutture private accreditate dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;

10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola